COMUNE DI CHIANCIANO TERME

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO ISTRUZIONE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, RISERVATA A UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O UNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 03 LUGLIO 2017

("CODICE DEL TERZO SETTORE")

Il Comune di Chianciano Terme (SI)

RENDE NOTO CHE

con il presente avviso, consapevole dell'alto valore del principio costituzionale di sussidiarietà, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, intende individuare un'organizzazione di volontariato o una associazione di promozione sociale con cui stipulare una convenzione, ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del terzo settore), per l'esercizio in regime di volontariato di servizi di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, come deliberato dalla Giunta comunale con atto n. 217 del 3/9/2025.

1. FINALITA'

L'Amministrazione comunale intende approvare la presente manifestazione di interesse al fine di eseguire un controllo sul territorio avvalendosi di forme di collaborazione che si integrano con quelle svolte dagli Agenti di Polizia Locale.

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito ad alcuna convenzione senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte di coloro che hanno manifestato interesse.

2. OGGETTO DELL'INCARICO

Oggetto del presente avviso è l'espletamento di una selezione riservata alle organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale con disponibilità di associati/volontari, idonei a svolgere:

a) attività di sorveglianza dei minori della scuola Secondaria di I grado davanti alla scuola alberghiera I.I.S. Pellegrino Artusi di Chianciano Terme con presenza di 1/2 volontari dal lunedì al venerdì con ingresso ore 8:00 ed uscita ore 14:00;

b) attività di monitoraggio del territorio con particolare attenzione alle zone Parco a Valle e Macerina/Piazza Italia. Le attività dovranno essere svolte da 2 volontari a piedi e dovrà essere assicurato per almeno due giorni a settimana in orario 20:30 – 23:00.

3. DURATA DELL'INCARICO

La convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione al 30/09/2027. Nello specifico le attività dovranno essere svolte:

- dall'inizio dell'anno scolastico al termine dell'a.s. per la sorveglianza dei minori della scuola Secondaria di I grado davanti alla scuola alberghiera I.I.S. Pellegrino Artusi di Chianciano Terme. Per il primo anno le attività avranno inizio dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;

- dal 11 giugno di ogni anno (2026 e 2027) al 30 settembre di ogni anno (2026 e 2027) per le attività di monitoraggio del territorio.

4. ATTIVITA' RICHIESTE

Le attività di sorveglianza dei minori, di cui alla lettera a) dell'art. 2, dovranno agevolare l'ingresso e l'uscita degli alunni dalla scuola in accordo e sotto il coordinamento della Polizia Locale e pertanto l'organizzazione di volontariato o l'associazione di promozione sociale dovranno:

- stazionare davanti al plesso scolastico durante gli orari di entrata e di uscita, e più precisamente da 20 minuti prima dell'orario di entrata e fino a 10 minuti dopo;

- invitare i minori ad utilizzare, ove presente, l'attraversamento pedonale;

- accompagnare i minori che attraversano la strada, dopo aver accertato che i veicoli in circolazione si siano arrestati;

- collaborare con il personale della Polizia Locale, laddove presente;

- segnalare alla Polizia Locale, territorialmente competente, situazioni particolari che eventualmente si dovessero verificare nelle aree limitrofe al plesso scolastico sorvegliato.

Tali attività dovranno svolgersi dal lunedì al venerdì, e comunque in tutti i giorni nei quali si svolgono le attività didattiche nel plesso scolastico sorvegliato, sia all'entrata degli studenti al mattino che alle uscite dei medesimi di fine mattina e del pomeriggio secondo l'organizzazione del plesso, osservando gli orari che saranno forniti all'organizzazione di volontariato o alla associazione di promozione sociale prima dell'inizio del servizio. Sono esclusi i giorni previsti come festivi dal calendario scolastico o riconosciuti come vacanze ordinarie e straordinarie e i giorni in cui non si svolgono attività didattiche. La sospensione per particolari eventi sarà comunicata in modo tempestivo.

Per le attività di cui alla lettera B) dell'art. 2 si chiede di:

- i volontari dovranno segnalare alle Forze di Polizia eventi o situazioni che possano pregiudicare la sicurezza dei cittadini e/o turisti o situazioni particolari che eventualmente si dovessero verificare nelle aree oggetto di sorveglianza.

5. VOLONTARI

La qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

L'espletamento delle attività di cui alla presente manifestazione di interesse dovranno essere affidate a cittadini, uomini e donne, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere nelle condizioni di idoneità fisica e psichica necessaria per l'assolvimento dell'attività;

b) partecipare alle attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro e con spirito solidaristico, così come previsto dalla Legge quadro sul volontariato, n. 266 dell'11/8/1991;

d) assenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;

e) assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori

nonché l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

È fatto divieto all'organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale e ai volontari che effettuano direttamente le attività, di percepire alcuna forma di ricompensa in denaro o attraverso beni, da parte di terzi.

I volontari, non essendo legati da contratti di lavoro o da incarichi di lavoro subordinato, svolgeranno le attività liberamente scelte senza vincolo di orario secondo le modalità organizzative convenute negli articoli successivi.

Il Presidente dell'organizzazioni di volontariato o associazione di promozione sociale trasmette al Comune l'elenco nominativo dei volontari che si sono dichiarati disponibili a svolgere le attività di supporto di che trattasi, ivi compresa apposita dichiarazione sottoscritta dell'interessato con la quale egli accetta tutte le condizioni previste dalla Convenzione e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività allo stesso conferite.

L'organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale si obbliga al rispetto dei diritti e della dignità dei soggetti chiamati a svolgere le attività di cui alla Convenzione che sarà sottoscritta.

L'organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale si impegna a formare i propri volontari in materia di sicurezza, privacy e rapporti con i cittadini.

L'organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale dovrà individuare un Referente delle attività che ha funzione di raccordo con l'Amministrazione Comunale.

6. IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE O ORGANIZZAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'organizzazione di volontariato o l'associazione di promozione sociale si impegna a fare in modo che:

- i volontari della stessa occupati nelle attività di cui alla presente manifestazione di interesse limitino il proprio intervento a una attività di mera osservazione e comunicazione ai soggetti competenti;

- i volontari non assumano incaute iniziative personali o comportamenti imprudenti, che potrebbero determinare situazioni di pericolo per sé medesimi o altri;

- il controllo non sfoci in forme di pattugliamento attivo, individuale o collettivo del territorio;

- le segnalazioni e le informazioni di interesse per gli organi di Polizia siano comunicate alla Polizia Locale o alle Forze di Polizia attraverso i numeri di pubblica utilità.

Tutte le attività di cui alla presente manifestazione di interesse dovranno comunque essere puntualmente concordate con l'Amministrazione Comunale e con la Polizia Locale.

7. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune assumerà i seguenti impegni:

- coordinamento delle attività attraverso il Servizio della Polizia Locale;

- a mezzo del proprio personale, verifica periodica della quantità e qualità delle attività rese dall'organizzazione di volontariato o dall'associazione di promozione sociale.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, garantirà piena collaborazione al soggetto prescelto per la realizzazione della convenzione che sarà sottoscritta.

8. SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE

Il presente avviso è rivolto alle Organizzazioni di volontariato (ODV) /Associazioni di promozione sociale così come definite dal D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) da almeno sei mesi dalla data di scadenza del presente avviso pubblico.

Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS, possono partecipare le organizzazioni di volontariato/Associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali e in fase di trasmigrazione al RUNTS ai sensi dell'articolo 54 del Codice del Terzo settore.

È ammessa la partecipazione ad una pluralità di associazioni in raggruppamento temporaneo; in tal caso è obbligatoria l'indicazione del soggetto capofila.

L'organizzazione di volontariato o l'associazione di promozione sociale dovrà essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di clausole ostative di cui agli art. 94-95 del D. Lgs. 36/2023;

- assenza di ogni situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla selezione o di situazioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o di conflitto di interesse;

- clausola statutaria che preveda la realizzazione di attività compatibili con quelle di cui al presente avviso;

- adeguata esperienza maturata nello svolgimento di servizi analoghi: almeno un anno nel triennio 2022-2024.

9. POLIZZA ASSICURATIVA

L'organizzazione/associazione deve ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e a tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari secondo quanto specificato dall'art.18 del D. Lgs. 117/2017;

L'organizzazione/associazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri associati che prestano le attività di volontariato che copra i rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse esonerando in ogni caso l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

È vietato l'utilizzo dei pensionati ed anziani "non assicurati".

L'organizzazione/associazione trasmetterà al Comune di Chianciano Terme, copia delle polizze assicurative comprovanti quanto sopra.

L'organizzazione/associazione è responsabile, sia civilmente che penalmente, di tutti i danni per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose per propria colpa o dei propri associati e sarà tenuta al risarcimento danni, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Chianciano Terme.

L'organizzazione/associazione si obbliga a mantenere il segreto d'ufficio su quanto viene direttamente o indirettamente a sua conoscenza in dipendenza dal servizio oggetto della presente convenzione.

L'organizzazione/associazione provvede all'allontanamento dal servizio degli operatori che non ottemperano a quanto sopra.

E' facoltà del Comune far presente, sia a voce, sia per iscritto, il riscontro di eventuali inadempienze o disfunzioni nell'espletamento delle attività e, qualora tali inadempienze o disfunzioni fossero imputabili a responsabilità personali di un operatore, chiederne la sostituzione.

10. RIMBORSO

In conformità a quanto previsto dall'articolo 56 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, il Comune riconosce un rimborso spese massimo di entità pari a € 12.000,00 (eurododicimila/00) volto a coprire le spese effettivamente sostenute e documentate da parte di Organizzazioni di volontariato (ODV) /Associazioni di promozione, con la limitazione del rimborso dei costi indiretti imputabile direttamente all'attività oggetto del presente avviso, tra cui ad esempio:

a) spese dirette relative all'attività svolta;

b) costi per dispositivi in dotazione dei volontari;

c) oneri derivanti dalla copertura assicurativa dei volontari impiegati, ai sensi della normativa vigente;

d) spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari impegnati nei servizi;

e) spese rimborsate ai volontari per raggiungere il luogo di svolgimento dell'attività: utilizzo di auto (come da tabelle ACI), utilizzo mezzi pubblici ordinari;

f) una quota parte del totale delle spese come costi indiretti imputabili direttamente alle attività (es. utenze, spese varie di segreteria, ecc.);

g) altre spese sostenute dai volontari per l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione sulla base dei regolamenti interni in vigore delle singole associazioni partecipanti, purché nel rispetto delle vigenti norme di legge (art. 17 commi 3 e 4 d.lgs. 117/17).

Non è comunque ammesso alcun rimborso spese di tipo forfettario.

Si precisa che il previsto rimborso spese dei volontari, da considerarsi una delle voci di costo oggetto di rimborso, sostenuta dall'organizzazione per l'esercizio dell'attività in convenzione, è determinato dalle forme di regolamentazione preventivamente stabilite dall'ente medesimo, indipendentemente dalla convenzione che si andrà a stipulare, così come disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale e dalle eventuali direttive in materia. Se non fosse correttamente applicato, il rimborso potrebbe costituire una forma di pagamento della prestazione del volontario (in contrasto con lo spirito del D.lgs. n. 117/2017).

La liquidazione del rimborso avverrà ogni tre mesi sulla base della presentazione di nota di debito e dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato (ODV) /Associazione di promozione, attestante le uscite legate all'attività dei volontari e le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività. Al termine del primo e del secondo anno di attività documentata l'Organizzazione di volontariato (ODV) /l'Associazione di promozione dovrà produrre una relazione a rendiconto delle prestazioni effettuate.

Il pagamento avverrà con le seguenti modalità: bonifico bancario all'Organizzazione di volontariato (ODV) /Associazione di promozione su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato.

Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento debbono essere preventivamente stabilite in accordo tra le parti. In assenza di detto accordo, risultante da atto scritto, i pagamenti eseguiti in conformità alle modalità già indicate, sono da ritenersi validi ed esonerano il Comune da qualsiasi responsabilità.

Le parti danno atto che i rimborsi spese spettanti all'Organizzazione di volontariato (ODV) /Associazione di promozione sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA, in virtù di quanto previsto dall'art. 15 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Organizzazione di volontariato (ODV) /Associazione di promozione e posta a disposizione del Comune per le dovute verifiche.

L'erogazione delle somme avverrà entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta di rimborso, previa verifica degli adempimenti di legge.

11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Le istanze di candidatura dovranno pervenire presso l'ufficio protocollo del Comune di Chianciano Terme, **a pena di esclusione**, **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL GIORNO 25/09/2025** avente ad oggetto:

"CANDIDATURA per attività di sorveglianza plesso scolastico e attività di monitoraggio del territorio"

- all'Ufficio Protocollo del Comune di Chianciano Terme, Via Solferino 3 - 53042 Chianciano Terme (SI)

oppure

- mediante PEC all'indirizzo comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it

comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it

Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse, le manifestazioni d'interesse pervenute:

- sprovviste di firma e/o di copia del documento d'identità in corso di validità;

- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati nell'art. 8 della presente manifestazione di interesse;

- presentate oltre i termini di scadenza di presentazione delle domande.

I candidati dovranno presentare l'istanza sottoscritta e redatta secondo lo schema "Allegato A", corredata dalla seguente documentazione:

a. copia documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

12. SCHEDA PROGETTO

Ai fini della partecipazione al presente avviso, l'Organizzazione di volontariato (ODV) /Associazione di promozione dovrà presentare la Scheda Progetto in cui viene descritta la proposta progettuale di organizzazione delle attività, tenuto conto di quanto richiesto nel presente Avviso; la scheda progetto dovrà necessariamente contenere ed esplicitare i seguenti punti:

a) Descrizione dello svolgimento delle attività che si intendono esercitare.

b) Descrizione della struttura associativa: indicare in particolare il numero di volontari assegnati per l'attività e le risorse a disposizione per lo svolgimento della medesima.

c) Qualificazione del personale volontario impegnato nelle varie attività (specificare se hanno corsi specifici di formazione, eventuali attestazioni di primo soccorso…).

D) Modalità di sostituzione in caso di assenze a garanzia della continuità delle attività.

13. VERIFICA DEI REQUISITI

Le domande di partecipazione pervenute saranno oggetto di verifica in ordine alla completezza dei documenti richiesti nonché di valutazione sul progetto presentato. Di norma, la verifica sarà condotta da apposita Commissione valutatrice nominata dalla Responsabile del Servizio Istruzione.

La Commissione valutatrice si riserva la possibilità di chiedere eventuali precisazioni e/o integrazioni della documentazione presentata a corredo della domanda.

14. CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione procederà a valutare il progetto proposto, in base ai seguenti criteri (massimo 100 punti):

	Punteggio
Descrizione dello svolgimento dell'attività	Fino a 30 punti
Descrizione della struttura associativa, finalità perseguite, numero volontari e risorse a disposizione per lo svolgimento delle attività richieste	Fino a 30 punti
Qualificazione del personale volontario impegnato nelle varie attività (specificare se hanno corsi specifici di formazione, eventuali attestazioni di primo soccorso…).	Fino a 20 punti

Modalità di sostituzione in caso di assenze a garanzia della continuità delle attività.	Fino a 20 punti

La Commissione selezionerà il candidato che avrà ottenuto il miglior punteggio. Nel caso di partecipanti che abbiano conseguito il medesimo punteggio, verrà data precedenza a quello con il maggior numero di volontari alla data di presentazione dell'istanza; in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse oppure di non procedere alla stipula qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea.

15. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Europeo 979/2016 e del D.lgs. 196/2003 (D.Lgs. 101/2018), il trattamento dati i dati forniti dall'Organizzazione di Volontariato/Associazione di promozione sociale saranno raccolti presso le strutture organizzative competenti del Comune di Chianciano Terme per le finalità dell'eventuale instaurazione del rapporto convenzionale e per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano: dati identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di contatto (mail, telefono, cellulare).

I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso.

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento delle attività previste dall'avviso.

Il candidato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

• richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;

• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;

• richiedere la rettifica o la limitazione dei dati inesatti oggetto di trattamento, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;

• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di esaminare l'istanza;

• opporsi al trattamento, indicandone il motivo (nei casi previsti dalla normativa);

• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);

• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

• di presentare un eventuale reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Chianciano Terme presso l'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente;

• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;

• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).

Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al :

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chianciano Terme

• Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Dott.ssa Sara Montiani Tel. 0578/652315 e-mail: sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it (Chianciano Terme);

• Responsabile della protezione dei dati è l'Avvocato Flavio Corsinovi della Società Esseti servizi telematici srl e-mail rpd@consorzioterrecablate.it

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all'art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell'esattezza dei dati ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Chianciano Terme all'indirizzo PEC comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it Tel. 0578652315.

Nell'attuazione del rapporto convenzionale l'Organizzazione di Volontariato/Associazione di promozione sociale garantirà il pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo per la protezione dei dati, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne, nonché delle norme di legge e regolamentari comunque vigenti in materia.

16. PUBBLICITA'

L'avviso sarà pubblicato, ai fini di evidenza pubblica fino al termine del procedimento, all'albo pretorio on line dell'Ente e nel sito web ufficiale del Comune di Chianciano Terme.

17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Sara Montiani, Responsabile del Servizio Istruzione del Comune di Chianciano Terme, ai sensi del Decreto Sindacale n. 19 del 14/02/2025.

18. CONTATTI E INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione ed approfondimento i soggetti interessati potranno rivolgersi al Comune di Chianciano Terme – Ufficio Istruzione, rivolgendosi a:

- Responsabile Dott.ssa Sara Montiani tel 0578 652315 e-mail: sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it
- Istruttore Amministrativo Simona Nenci tel 0578 652208 e-mail: simona.nenci@comune.chianciano-terme.si.it

ORARIO UFFICIO: lunedì - mercoledì - venerdì ore 10:00/13:00 – martedì e giovedì ore 15:00/17:00

19. NORME FINALI

La disciplina della procedura comparativa è dettata unicamente dal "Codice del Terzo settore", il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del III settore). Tutte le controversie inerenti alla presente selezione saranno deferite alla competente autorità giurisdizionale. Il foro competente è quello di Siena.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sara Montiani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.